

NORMA VIGENTE	EMENDAMENTI APPROVATI dalle Commissioni VII e IX del Senato 13 marzo 2024	TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI (20 marzo 2024)	COMMENTO ISICULT
			<p>Art. 54 Obblighi di investimento in opere europee dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari</p>
<p>ARTICOLO 54. Comma 1</p> <p>1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riservano al preacquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti una quota dei propri introiti netti annui in Italia non inferiore al 12,5 per cento.</p> <p>Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, secondo le ulteriori specifiche contenute in regolamento dell'Autorità.</p>	<p>ARTICOLO 54. Comma 1</p> <p>1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riservano al preacquisto o all'acquisto o alla produzione "(comprensiva dei costi di edizione italiana e doppiaggio di opere originarie di altri Stati membri dell'UE e dei costi di promozione di ciascuna opera di espressione originaria italiana ovunque prodotta)" di opere europee prodotte da produttori indipendenti una quota dei propri introiti netti annui in Italia "non inferiore al 10 per cento".</p> <p>Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, secondo le ulteriori specifiche contenute nel regolamento dell'Autorità.</p>	<p>ARTICOLO 54. Comma 1</p> <p>1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riservano al preacquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee, prodotte da produttori indipendenti una quota dei propri introiti netti annui in Italia non inferiore al 12,5 per cento.</p> <p>Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, secondo le</p>	<p><i>Identico (o quasi)</i></p> <p><i>La norma non è stata modificata.</i></p> <p><i>Non è stato approvato un emendamento approvato dalle Commissioni VII e IX della Camera il 21 marzo 2024, che prevedeva che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>nella definizione di "preacquisto" o "acquisto" o "produzione" rientrassero anche i "costi di edizione italiana e doppiaggio di opere originarie di altri Stati membri dell'Ue e dei costi di promozione di ciascuna opera di espressione originaria italiana ovunque prodotta)"</i> - <i>la quota scendesse dal 12,5 al 10 per cento.</i> <p><i>Si rimanda però al regolamento dell'Autorità per le indicazioni delle "voci di costi eleggibili", e quindi i costi di "edizione" e di "doppiaggio" potrebbero rientrare...</i></p>

		ulteriori specifiche contenute nel regolamento dell'Autorità. Con il medesimo regolamento l'Autorità indica le voci di costo eleggibili ai fini dell'adempimento degli obblighi di investimento.	
ARTICOLO 54. Comma 2 2. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 57 prevedono che una sotto quota pari almeno alla metà delle quote di cui al comma 1 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.	ARTICOLO 54. Comma 2 2. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 57 prevedono che una sotto quota pari almeno al 70 % delle quote di cui al comma 1 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.	ARTICOLO 54. Comma 2 2. Una sotto quota pari alla metà della quota di cui al comma 1 è riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.	<i>Si passa dalla formula "almeno la metà" (col congiuntivo "sia") alla formula "la metà" (con l'indicativo "è").</i> <i>Di fatto l'obbligo viene allentato.</i>
ARTICOLO 54. Comma 3 3. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riservano altresì alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 pari ad almeno il 3,5 per cento dei propri introiti netti annui, come definiti ai sensi del comma 1. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 57 prevedono che una percentuale pari almeno al 75 per cento di tale quota sia [nota: si tratta del 75 % del 3,5 % = 2,62 %]	ARTICOLO 54. Comma 3 3. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riservano altresì alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 pari al 1,75 per cento dei propri introiti netti annui, come definiti ai sensi del comma 1. Una percentuale pari al 75 per cento di tale quota [nota: si tratta del 75 % del 1,75 % = 1,31 %]	ARTICOLO 54. Comma 3 3. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riservano altresì alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 pari al 3 per cento dei propri introiti netti annui, come definiti ai sensi del comma 1. Una percentuale pari al 75 per cento di tale quota [nota: si tratta del 75 % del 3 % = 2,25 %]	<i>Si passa dalla sotto quota del 3,5 ad una sotto quota del 3 per cento- In Commissione era emersa la proposta di ridurre all'1,75 % ma il testo approvato dalla Commissioni stesse il 13 marzo prevedeva giustappunto il 3 %.</i> <i>Nella norma precedente la formula era "pari ad almeno" ed ora è invece "pari".</i> <i>Ferma restando la sotto quota del 75 %, essendo essa relativa ad una quota minore sul totale degli introiti, passa dal 2,62 % al 2,25 % L'obbligo viene allentato.</i>

<p>riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.</p> <p>Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai soggetti che programmano opere cinematografiche in maniera non significativa e residuale, secondo criteri di soglia annuali contenuti in regolamento dell'Autorità</p>	<p>è riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.</p> <p>Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai soggetti che programmano opere cinematografiche in maniera non significativa e residuale, secondo criteri di soglia annuali contenuti nel regolamento dell'Autorità.</p>	<p>è riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.</p> <p>Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai soggetti che programmano opere cinematografiche in maniera non significativa e residuale, secondo criteri di soglia annuali contenuti nel regolamento dell'Autorità.</p>	
<p>4. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva al pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti una quota dei propri ricavi complessivi annui non inferiore al 17 per cento.</p> <p>Tali ricavi sono quelli derivanti dal canone relativo all'offerta radiotelevisiva, nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi, e secondo le ulteriori specifiche contenute in un regolamento dell'Autorità.</p>	<p>Non modificato</p>	<p>4. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva al preacquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti una quota dei propri ricavi complessivi annui non inferiore al 17 per cento.</p> <p>Tali ricavi sono quelli derivanti dal canone relativo all'offerta radiotelevisiva, nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi, e secondo le ulteriori specifiche contenute in un regolamento dell'Autorità.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>5. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 57 prevedono che una sotto quota pari almeno alla metà delle quote di cui al comma 4</p> <p>sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.</p>	<p>Non modificato</p>	<p>5. Una sotto quota pari alla metà delle quote di cui al comma 4</p> <p>è riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.</p>	<p><u>Obblighi Rai opere italiane</u></p> <p><i>Nella norma precedente la formula era "pari ad almeno" ed ora è invece "pari".</i></p> <p><i>L'obbligo viene allentato.</i></p>

<p>6. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riserva altresì alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 4, pari ad almeno il 4,2 per cento dei propri ricavi complessivi netti, come definiti ai sensi del comma 4.</p>	<p>Non modificato</p>	<p>6. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riserva altresì alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 4, pari ad almeno il 4,2 per cento dei propri ricavi complessivi netti, come definiti ai sensi del comma 4.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>7. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 57 prevedono che almeno l'85 per cento delle quote di cui al comma 6 sia riservato alla coproduzione ovvero al preacquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti.</p>	<p>Non modificato</p>	<p>7. L'85 per cento delle quote di cui al comma 6 è riservato alla coproduzione ovvero al preacquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti.</p>	<p><i>Si passa da "almeno l'85 %" a "l'85 %"</i> <i>Obbligo allentato.</i></p>
<p>8. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva a opere prodotte da produttori indipendenti e specificamente destinate ai minori una ulteriore sotto quota non inferiore al 7 per cento della quota prevista per le opere europee di cui al comma 4, di cui almeno il 65 per cento è riservato ad opere d'animazione.</p>	<p>Non modificato</p>	<p>8. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva a opere prodotte da produttori indipendenti e specificamente destinate ai minori una ulteriore sotto quota non inferiore al 7 per cento della quota prevista per le opere europee di cui al comma 4, di cui almeno il 65 per cento è riservato a opere d'animazione.</p>	<p><i>Identico</i></p>
			<p>Art. 55 Obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta</p>
<p>ARTICOLO 55. Comma 1 1. L'insieme dei cataloghi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana deve contenere almeno il 30 per cento di opere europee poste in rilievo.</p>	<p>Non modificato</p>	<p>ARTICOLO 55. Comma 1 1. L'insieme dei cataloghi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana deve contenere almeno il 30 per cento di opere europee poste in rilievo.</p>	<p><i>Identico</i></p>

<p>ARTICOLO 55. Comma 2</p> <p>2. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana promuovono la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse rispettando congiuntamente:</p> <p>a) gli obblighi di programmazione di opere audiovisive europee realizzate entro gli ultimi cinque anni, in misura non inferiore al 30 per cento dei titoli del proprio catalogo, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità.</p> <p>Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi non si applica l'obbligo di programmazione di opere audiovisive europee realizzate negli ultimi cinque anni;</p> <p>b) gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari ad una quota percentuale dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità, così definite: 17 per cento fino al 31 dicembre 2022, 18 per cento dal 1° gennaio 2023, 20 per cento dal 1° gennaio 2024.</p>	<p>ARTICOLO 55. Comma 2</p> <p>2. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana promuovono la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse rispettando congiuntamente:</p> <p>a) gli obblighi di programmazione di opere audiovisive europee realizzate entro gli ultimi cinque anni, in misura non inferiore al 30 per cento dei titoli del proprio catalogo, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità.</p> <p>Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi non si applica l'obbligo di programmazione di opere audiovisive europee realizzate negli ultimi cinque anni;</p> <p>b) gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari al 16 per cento dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità.</p>	<p>ARTICOLO 55. Comma 2</p> <p>2. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana promuovono la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse rispettando congiuntamente:</p> <p>a) gli obblighi di programmazione di opere audiovisive europee realizzate entro gli ultimi cinque anni, in misura non inferiore al 30 per cento dei titoli del proprio catalogo, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità.</p> <p>Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi non si applica l'obbligo di programmazione di opere audiovisive europee realizzate negli ultimi cinque anni;</p> <p>b) gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari al 16 per cento dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità.</p> <p>Con il medesimo regolamento l'Autorità indica le voci di costo eleggibili ai fini dell'adempimento degli obblighi di investimento.</p>	<p><i>Identico alla Lettera a). Modificato alla Lettera b).</i></p> <p><i>L'Obbligo di investimento scende dal 20 % (che la legge prevedeva a partire dall'anno 2024, a fronte del 18 % per il 2023 ed al 17 % per il 2022) a quota 16 %. In Commissione, era stato proposto un 20 % ma il parere approvato il 13 marzo richiedeva giustappunto il 16 %.</i></p> <p><i>L'obbligo viene allentato.</i></p>
<p>3. Gli obblighi di cui al comma 2, lettera b) si applicano anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che hanno la</p>	<p>Non modificato</p>	<p>3. Gli obblighi di cui al comma 2, lettera b), si applicano anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che hanno la</p>	<p><i>Identico</i></p>

responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in altro Stato membro.		responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in un altro Stato membro.	
4. L'Autorità predispose periodicamente una relazione sull'attuazione del comma 1, 2 e 3 da presentarsi alla Commissione europea, entro il 31 dicembre 2022 e, in seguito, ogni due anni.	Non modificato	4. L'Autorità predispose periodicamente una relazione sull'attuazione dei commi 1, 2 e 3 da presentarsi alla Commissione europea ogni due anni.	<i>Non vi è più cenno alla Relazione che Agcom avrebbe dovuto presentare entro il 31 dicembre 2022, e permane la previsione di una relazione "ogni due anni".</i>
5. La prescrizione relativa ai fornitori di servizi di media che si rivolgono ai consumatori in Italia di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applica ai fornitori di servizi di media aventi un fatturato o un pubblico di modesta entità, secondo criteri di soglia contenuti in regolamento dell'Autorità. La deroga a tali prescrizioni opera anche nei casi in cui gli adempimenti siano impraticabili o ingiustificati a causa della natura o dell'oggetto dei servizi di media audiovisivi.	Non modificato	5. La prescrizione relativa ai fornitori di servizi di media che si rivolgono ai consumatori in Italia di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applica ai fornitori di servizi di media aventi un fatturato o un pubblico di modesta entità, secondo criteri di soglia contenuti in regolamento dell'Autorità. La deroga a tali prescrizioni opera anche nei casi in cui gli adempimenti siano impraticabili o ingiustificati a causa della natura o dell'oggetto dei servizi di media audiovisivi.	<i>Identico</i>
6. Il regolamento dell'Autorità di cui al presente articolo prevede, tra l'altro, le modalità con cui il fornitore di servizio di media audiovisivo assicura adeguato rilievo alle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti e definisce la quantificazione degli obblighi con riferimento alle opere europee prodotte da produttori indipendenti.	Non modificato	6. Il regolamento dell'Autorità di cui al presente articolo prevede, tra l'altro, le modalità con cui il fornitore di servizio di media audiovisivo assicura adeguato rilievo alle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti e definisce la quantificazione degli obblighi con riferimento alle opere europee prodotte da produttori indipendenti.	<i>Identico</i>
7. Il regolamento dell'Autorità di cui al presente articolo è adottato nel rispetto delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui agli articoli 52, 53, 54 e 56, nonché del principio di promozione delle opere audiovisive europee. In particolare, il regolamento, nel definire le modalità di assolvimento degli obblighi di programmazione, prevede, indipendentemente dagli eventuali metodi, procedimenti o algoritmi usati dai fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta per la personalizzazione dei profili degli utenti,	Non modificato	7. Il regolamento dell'Autorità di cui al presente articolo è adottato nel rispetto delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui agli articoli 52, 53, 54 e 56, nonché del principio di promozione delle opere audiovisive europee. In particolare, il regolamento, nel definire le modalità di assolvimento degli obblighi di programmazione, prevede, indipendentemente dagli eventuali metodi, procedimenti o algoritmi usati dai fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta per la personalizzazione dei profili degli utenti,	<i>Identico</i>